

Consorzio di Bonifica 7

(Costituito con decreto P.R. Sic. n. 151 del 23.5.1997 – G.U.R.S. parte I n. 49 del 6.9.1997)

CALTAGIRONE

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVA A:

**A/G.C. 124 - Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica.
Territorio Castelluccio-Favarotta.**

CIG 4051639E42 – CUP I99E11001780001

Chiarimento 1. Merito tecnico

A seguito della proposizione di alcuni quesiti si ritiene di formulare uno specifico chiarimento al fine di stabilire l'interpretazione trasparente e coerente delle disposizioni previste dal bando e dal disciplinare di gara.

In riferimento al PLICO n. 2: "*Offerta tecnica*" punto A, il disciplinare prevede che il concorrente presenti una relazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica, per un massimo di numero 5 facciate A3 per ogni servizio, **che illustri non più di 3 servizi** rientranti nell'elenco dei progetti allegato alla dichiarazione di cui al numero II contenuta nel Plico 1 "*Documentazione amministrativa*", ritenuti dal concorrente **particolarmente espressivi delle proprie capacità professionali**, e aventi le migliori caratteristiche di affinità con il servizio in affidamento quanto a:

- *caratteristiche dimensionali dell'opera;*
- *classi e categoria della tariffa;*
- *prestazioni svolte in relazione a quelle richieste.*

Sulla scorta di tale previsione, dunque, il concorrente dovrà presentare – senza dubbio alcuno – **i tre migliori servizi** che ritiene maggiormente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili, in generale, affini a quelli oggetto dell'affidamento.

L'intendimento della stazione appaltante è quindi quello di includere nella selezione non solo i concorrenti che hanno svolto servizi uguali o identici a quelli oggetto dell'affidamento ma anche i concorrenti che abbiano svolto attività non esattamente identiche a quelle rientranti nell'oggetto dell'appalto.

In tal senso, il sub criterio a2) del merito tecnico, nell'attribuzione dei 10 punti ivi previsti, include tutti i concorrenti con tutti i servizi di progettazione presentati.

Nel perseguire l'intento di un opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un concorrente qualificato ed il principio della massima partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante, pur garantendo la partecipazione ai soggetti che non abbiano svolto servizi identici ma solo affini o simili, ha comunque evidenziato la volontà di attribuire un maggior punteggio ai soggetti che presentino progettazioni di evidente maggior valore qualificate come uguali/identiche a quelle oggetto dell'affidamento; lasciando ai concorrenti che avessero eventualmente solo progettazioni di evidente minor valore qualificate come simili/affini (qualificati tali a giudizio della Commissione), una proporzionale quota dei 10 punti previsti dal sub criterio a2.

A tal fine il punteggio di 35 punti previsto complessivamente dal *criterio a) "Merito tecnico - Adeguatezza dell'offerta in relazione alla capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico"* è stato distribuito su due sub criteri:

- a1) relativo alla valutazione dei progetti uguali/identici (max 25 punti);
- a2) relativo ai progetti affini o simili (max 10 punti).

Pertanto la Commissione esaminerà i tre progetti presentati da ogni singolo candidato alla luce sia del primo sub criterio (progetti uguali/identici) sia alla luce del secondo sub criterio (progetti affini o simili).

La Commissione dovrà pertanto, per ogni candidato, esprimere un primo giudizio di valore sui tre servizi proposti rispetto alla maggiore o minore affinità con quelli oggetto dell'affidamento.

E' chiaro che nell'attribuzione dei 10 punti si riconsidereranno nuovamente anche quelli qualificati uguali o identici. Solo in tal modo è garantito il raggiungimento dell'obiettivo della stazione appaltante di assegnare integralmente il punteggio massimo del merito tecnico di 35 punti al concorrente che dimostra la migliore capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Si precisa infine che l'ammissione e la gestione delle valutazioni relative alla gara è di competenza esclusiva della Commissione giudicatrice.

Quesito 1: *"Come è possibile raggiungere i punti complessivi pari a 35 nel caso si possiedano tutti e 3 i servizi uguali a quelli di gara?"*

Il punteggio massimo di 35 punti sarà ottenuto dal concorrente che avrà dimostrato - con la proposizione dei tre servizi - la migliore capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. Al primo sub criterio a1) partecipano solo i concorrenti i cui servizi sono giudicati uguali/identici dalla Commissione; al secondo sub criterio a2) si partecipa anche con i progetti di eventuale evidente minor valore in termini di affinità. Ad un concorrente che ha solo progetti con elevata affinità (uguali/identici) potrebbero pertanto attribuirsi sia i 25 punti del sub criterio a1), in cui si trattano solo i progetti uguali/identici, e sia i 10 punti del sub criterio a2) in cui si trattano anche i progetti di evidente minore affinità (affini/simili) ed in cui rientrano in gioco - chiaramente e a maggior ragione - anche quelli uguali/identici.

Quesito 2: *"Specificare la differenza tra servizi di progettazione con caratteristiche tipologiche uguali e servizi di progettazione analoghi o affini all'opera da progettare"*.

Il giudizio sarà espresso dalla Commissione per confronto con quello oggetto dell'affidamento. Saranno considerati uguali/identici i servizi che presentano una elevata affinità con la globalità delle prestazioni previste nell'affidamento.

Quesito 3: *“Nel caso il concorrente presenti tutti e tre i servizi con caratteristiche tipologiche uguali avrà attribuiti, eventualmente, 35 punti?”*

Il concorrente che ha servizi con caratteristiche tipologiche uguali, ove risultasse il migliore, potrà ottenere sia i 25 punti previsti per i progetti uguali sia i 10 punti previsti per i progetti simili ma alla cui assegnazione ripartecipano comunque anche i concorrenti con progetti uguali/identici.

Quesito 4: *“Il criterio è da leggere come proposizione di lavori uguali (max 25 punti) e simili (acquadotti e fognature - max 10 punti)?”*

L'interpretazione coerente della Stazione Appaltante è quella specificata al Chiarimento 1. Non sarebbe coerente e logica l'interpretazione che escludesse dall'attribuzione dei 10 punti del secondo sub criterio il concorrente che ha tutti e tre i servizi valutati dalla Commissione come uguali/identici.

Chiarimento 2. Quote di partecipazione.

Quesito 5: *“E' possibile formare un Raggruppamento Temporaneo in cui la Mandataria posseda il 100% dei requisiti?”*

Si.

Quesito 6: *“Il geologo e/o il giovane professionista devono essere associati nel raggruppamento temporaneo o possono essere solo indicati nel gruppo di lavoro?”*

Si ritiene di dover distinguere la figura del geologo da quella del giovane professionista. Nel richiamare l'art. art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010 si vedano in proposito i pareri dell'Autorità di Vigilanza n. 209 del 19/12/2012 ma anche n. 84 del 05/05/2011, n. 158 del 27/09/2012.

Quesito 7: *“E' possibile che uno dei mandanti e/o il giovane professionista e/o geologo che sono associati nel raggruppamento come mandanti abbia la percentuale dei requisiti pari a 0%?”*

Si.

Quesito 8: *“Le quote di partecipazione al raggruppamento, da indicare nelle dichiarazioni di intento a costituire raggruppamento, devono essere proporzionali ai requisiti portati in gara? Ed in che modo?”*

Nel rinviare alle specifiche norme in materia (D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010) si richiama, in particolare, l'art. 37 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 come modificato dal DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

Quesiti vari

Quesito n. 9: *“... mancata indicazione della percentuale massima di ribasso da applicare all'importo a base di gara”*

Si ritiene che la normativa in materia, tra l'altro con le rilevanti modifiche in materia di liberalizzazione delle professioni e l'abolizione dei minimi tariffari (DL 1/2012 convertito da L. 24.03.2012 n. 27), consenta alla Stazione Appaltante di non fissare il limite di percentuale di massimo ribasso.

Quesito n. 10: “... mancata indicazione della percentuale massima di ribasso da applicare al tempo fissato per l'espletamento del mandato”

In conformità alle previsioni di cui all'art. 266 comma 5 del DPR 207/2010, non ritenendo determinante per la scelta dell'affidatario del servizio la riduzione del tempo per l'espletamento dell'incarico, i fattori ponderali assegnati ai criteri sono stati i seguenti:

- a) Adeguatezza dell'offerta: **35**
- b) Caratteristiche metodologiche: **35**
- c) Offerta economica: **30**
- d) Tempo: **0**

Ne consegue che non può essere prevista alcuna percentuale massima di riduzione del tempo.

Caltagirone, 03 dicembre 2013

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Fabio BIZZINI